Sentenza: n. 8 del 23 gennaio 2013;

Materia: iniziative economiche –liberalizzazione delle attività economiche;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale;

Limiti violati: Costituzione, artt. 117, primo, secondo,terzo,quarto quinto e sesto comma, 118, primo comma, 119, secondo comma, della Costituzione

Ricorrente: Regione Toscana e Veneto;

Oggetto: artt. 1,comma 4, e 35, comma 7, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n.27;

Esito: non fondate le questioni di legittimità costituzionale – inammissibilità;

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

La Corte Costituzionale , con la sentenza in esame , ha dichiarato, fra l'altro," non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, e dell'art.35, comma 7,del decreto legge n. 1 del 2012, come convertito nella legge n. 27 del 2012, promosse dalla Regione Toscana e dalla Regione Veneto, con riferimento agli artt. 117, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma , 118 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

Le norme impugnate stabiliscono che l'adeguamento degli ordinamenti regionali, provinciali e comunali, delle città metropolitane di attuare al principio di liberalizzazione delle attività economiche costituisce elemento di valutazione delle virtuosità ex art. 20,comma 3, del D.l. n.98/2011 e vincoli meno stringenti per gli "enti virtuosi" nell'attuazione dei piani di liberalizzazione, nonché la soppressione dell'intesa con le Regioni al rinnovo della convenzione per il coordinamento della finanza pubblica tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e l'agenzia delle entrate.

Le Regioni ricorrenti contestano la previsione di un legame tra la snellimento degli oneri che gravano sulle attività economiche e la virtuosità nella gestione della spesa e che l'attività di regolarizzazione economica non è attinente alla gestione della finanza pubblica.

Di diverso avviso è la Corte che ritiene ragionevole la scelta del legislatore di ancorare i parametri di virtuosità anche all'attuazione di politiche economiche locali e regionali volte alla liberalizzazione ordinata e ragionevole e allo sviluppo dei mercati. Tale scelta, infatti, produce dei riflessi sul piano nazionale , sai quanto alle entrate tributarie,sia, infine, quanto al rispetto delle condizioni dettate dal Patto europeo di stabilità e crescita. Secondo la Corte,quindi, "introdurre un regime finanziario più favorevole per le Regioni che sviluppano adeguate politiche di crescita economica costituisce una misura premiante non incoerente rispetto alle politiche economiche che si intendo in tal modo incentivare."